

Emendamento 1**Özlem Demirel**

a nome del gruppo The Left

Raccomandazione per la seconda lettura**A9-0198/2021****Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa Juknevičienė**

Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale

(06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))

Posizione del Consiglio**Articolo 9***Posizione del Consiglio**Emendamento**Articolo 9**soppresso**Sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo*

1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione a titolo dello strumento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per sviluppare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3, per realizzare attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo.

2. L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di sviluppo delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.

3. L'assistenza ai sensi del presente articolo è fornita unicamente:

(a) se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad operatori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione a norma dello strumento ed esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le istituzioni statali non riescono a farvi fronte; e

(b) se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.

4. L'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo non è impiegata per finanziare lo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare per fini diversi dalla realizzazione di attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare, non è utilizzata per finanziare una delle spese seguenti:

(a) spese militari ricorrenti;

(b) l'acquisto di armi e munizioni o qualsiasi altro strumento concepito per l'uso letale della forza;

(c) la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.

5. Nell'elaborare e attuare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove la titolarità da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità e la rendicontabilità nel medio e lungo periodo e promuove lo Stato di diritto e i principi consolidati del diritto internazionale.

Or. en

Motivazione

L'articolo 208 TFUE afferma chiaramente che l'obiettivo principale degli aiuti allo sviluppo è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. Riassegnare fondi per lo sviluppo onde sostenere il settore militare e persino contemplare la possibilità di affidare a operatori militari mansioni legate allo sviluppo è contrario all'idea di uno strumento civile di aiuto allo sviluppo e aiuto umanitario, che deve essere universale e imparziale.